



CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE AMBIENTE

DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AC 3514

Roma, 12 Aprile 2022



MEMORIA AUDIZIONE GENERALSOA

12.04.2022

Premessa

GeneralSOA desidera ringraziare la Presidente e i Parlamentari componenti della Commissione Ambiente per aver offerto quest'importante occasione in cui poter portare le proprie osservazioni e il proprio contributo in relazione ad un provvedimento di estrema importanza per l'Associazione quale quello del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici.

GeneralSoa rappresenta le Società Organismo di Attestazione partecipate dalle Associazioni delle stazioni appaltanti italiane (UPI, ANCI, COMUNITA' MONTANE).

General SOA raggruppa oltre il 30% del mercato nazionale dell'attestazione di idoneità, che presidia professionalmente con personale tecnico ed amministrativo, che ammonta ad oltre 150 unità, di comprovata elevata esperienza acquisita in oltre 15 anni di attività nel settore.

GeneralSOA condivide le disposizioni contenute del disegno di legge all'esame della Commissione, volto ad **adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici** concernenti i lavori, i servizi e le forniture.

In particolar modo, l'Associazione condivide e apprezza la volontà del legislatore di **accelerare il processo di semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico del nostro Paese nonché al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.

GeneralSoa accoglie positivamente la volontà del Legislatore di **ridurre i tempi relativi alle procedure di gara e gli oneri documentali** nonché di **revisionare e semplificare il sistema di qualificazione generale degli operatori economici**.

Nello specifico, l'Associazione ritiene che il settore dei servizi sia quello che dimostra maggior necessità di raggiungere velocemente gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione posti dalla legge Delega.

Invero, la mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici unico ed efficiente **causa un allungamento dei tempi di realizzazione delle gare di servizi**, le

cui risultanze sono, peraltro, spesso soggette a ricorsi giurisdizionali che **causano enormi ritardi nel concreto avvio delle attività.**

Osservazioni e Proposte

L'art. 1, co. 2, lett. q) del Disegno di legge delega indica l'obiettivo di procedere alla *“revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali;”*

In proposito, GeneralSoa ritiene che il sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore degli appalti di lavori rappresenti già oggi un rilevante modello di **efficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei contraenti pubblici**, atteso che consente di **verificare, tra le altre cose**, prima ancora dell'apertura delle procedure di gara, **se gli aspiranti aggiudicatari possiedono i requisiti richiesti dal codice dei contratti.**

Come noto, l'attestazione SOA, per un verso **pone su un piano di pari opportunità i potenziali concorrenti**, indicandone per ciascuna categoria di lavori il livello di esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l'altro, **solleva le stazioni appaltanti dall'esecuzione di complesse verifiche** sulle dotazioni strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concorrenti.

1. Conseguentemente, si ritiene che l'obiettivo della semplificazione e miglioramento delle procedure di gara, possa essere perseguito integrando la delega legislativa con l'espressa **estensione della qualificazione SOA al settore dei servizi**; ciò comporterebbe, analogamente a quanto oggi previsto in tema di lavori, **l'esame e la verifica da parte delle SOA del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che partecipano alle relative procedure di gara, mediante suddivisione in specifiche categorie, con il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in tale settore dall'onere di dovere provare, gara per gara, i propri requisiti (producendo decine di dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente i tempi ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti degli operatori economici.**

Ciò potrebbe essere opportuno nei comparti di quei servizi per i quali storicamente il Legislatore prevede una verifica rinforzata sul possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. i servizi elencati nell'art.1 comma 53, L. n. 190/12 riguardanti, a titolo esemplificativo i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi

alla gestione dei rifiuti, nonché i servizi di facility management di cui alla norma UNI EN ISO 41001 e gli appalti ambientali di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228) e per i quali la necessità di ottenere l'attestazione SOA potrebbe rappresentare un ulteriore **presidio di legalità**.

In tali comparti, infatti, sarebbe agevole declinare le categorie generali e specialistiche che permetterebbero di definire i criteri per il rilascio del certificato SOA per ciascuna categoria, in modo tale da assicurare il bilanciamento tra la specificità della procedura e la specificità dei requisiti richiesti.

D'altra parte, nel settore dei servizi, i requisiti speciali che sono tradizionalmente oggetto di valutazione e verifica in gara da parte delle Stazioni appaltanti attengono, quanto alla capacità economica e finanziaria, a dati sul fatturato o sui conti annuali degli operatori economici e, quanto alla capacità tecnica e professionale, a dati riguardanti le risorse umane e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto possedute dal medesimo operatore economico (cfr. l'art. 83, commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 50/16); **dati, dunque, che implicano un'attività istruttoria il cui modus procedendi è già ampiamente in uso dalle SOA in merito al settore dei lavori pubblici.**

Tra i suddetti servizi potrebbero, dunque, rientrare i seguenti:

- Servizi di pulizia;
- Servizi di sanificazione ambientale;
- Servizi di gestione e manutenzione impiantistica;
- Servizi di manutenzione aree verdi;
- Servizi di mensa e ristorazione;
- Servizi di gestione rifiuti

La previsione della qualificazione SOA per queste tipologie di servizi costituirebbe anche un indubbio **vantaggio per le amministrazioni, le quali potrebbero beneficiare di una serie di utilità**, tra le quali si segnalano:

- La **standardizzazione dei requisiti di gara**, eliminando la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti;
 - La **semplificazione delle procedure di ammissione dei concorrenti**, essendo **sufficiente la dichiarazione da parte dei medesimi di possedere l'attestazione SOA** per categorie e classifiche adeguate ai servizi oggetto di gara e la **facilitazione per le stazioni appaltanti della verifica della correttezza** di tale dichiarazione;
2. Sempre in un'ottica di trasparenza e semplificazione delle procedure di gara, si condivide l'obiettivo della legge delega di fare ricorso a **“banche dati a livello centrale”**; a tal fine, si propone di prevedere espressamente la facoltà delle SOA di accesso e fruizione a tutte le banche dati della PA rilevanti ai fini dell'attestazione SOA, tra cui in primis il Sistema Si.Ce.Ant., per il rilascio delle certificazioni antimafia, le risultanze dell'Agenzia delle entrate, per la verifica della regolarità



fiscali delle imprese, e quelle delle Direzioni Provinciali del Lavoro, per la verifica del rispetto delle regole sull'assunzione dei portatori di handicap. Particolare rilievo dovranno assumere anche sotto forma premiale le procedure di prevenzione, di tutela del lavoro, e di contrasto della discriminazione di genere messe in atto dagli operatori economici.

Conclusioni

Alla luce di tali riflessioni, dunque, GeneralSoa auspica che le proposte di modifica formulate, relative **sia all'estensione della qualificazione SOA al settore dei servizi sia all'accesso alle banche dati** possano essere condivise e trovare accoglimento **in quanto conformi agli obiettivi della Disegno di Legge Delega** all'esame della Commissione.

In particolar modo, l'estensione della qualificazione SOA al settore dei servizi sarebbe in grado di **efficientare in maniera coerente e omogenea una fase delicata del processo di realizzazione di un appalto pubblico, garantendo agli operatori economici pari opportunità e consentendo un reale confronto competitivo capace di generare risparmi anche per la pubblica amministrazione, permettendo di certificare le capacità professionali, tecniche e la solidità finanziaria degli operatori, dei subappaltatori e dei subcontraenti, nonché di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti pubblici.**